

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA****(Codice Fiscale n. 80002270074)**

\*\*\*\*\*

CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E LA SOCIETA' NET ENGINEERING S.P.A., CON SEDE IN MONSELICE (PD) VIA SQUERO N. 12, (CODICE FISCALE 80018830382, P.IVA. 00090530288), PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 299, 300 E 301 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010, N. 207, DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI CINQUE TRENI BIMODALI A SERVIZIO DEL TRASPORTO FERROVIARIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (CIG 6016801541 - CUP B60G13000010003).

**VALORE PRESUNTO: EUR 329.000,00= (I.V.A. esclusa)**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquindici, addì tre, del mese di luglio, in Aosta, in un Ufficio della Regione presso lo stabile sede dell'Amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Piazza Deffeyes, 1, innanzi a me, dottoressa Nadia Petterle, incaricata delle funzioni rogatorie dei contratti della Regione con decreto del Presidente della Regione n. 191, in data 12 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 12 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 708 in data 15 maggio 2015 e n. 847 in data 29 maggio 2015, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sono comparsi:

1) il dottor ingegner Marco Trevisan, nato ad Aosta l'8 aprile 1972,

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00
---

residente in Aosta, dirigente regionale pro-tempore della Struttura Dirigenziale Aeroporto e Ferrovie, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 1409 del 23 agosto 2013, come confermato con deliberazione della Giunta regionale n. 708 del 15 maggio 2015, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074 (di seguito Regione), ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

2) l'ingegner Michele Fioratti, nato a Rovigo (RO) il 20 maggio 1958, residente in Villafranca Padovana (PD), ingegnere, in qualità di procuratore speciale in forza di atto rogito notaio Marco Silva, Repertorio n. 28760 in data 12 marzo 2013 (di seguito Incaricato).

#### **PREMESSO CHE**

A. con atto Repertorio n. 14661 in data 12 maggio 2015, è stato stipulato il contratto, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Impresa Stadler Bussnang Ag con sede legale in Ernst Stadler Strasse, n. 4 – 9565 Bussnang (Svizzera), per la fornitura di n. 5 treni bimodali idonei alla circolazione sulla linea ferroviaria Aosta-Torino, per un importo contrattuale pari a netti Euro 43.130.241,00 = (i.V.A. esclusa);

B. con deliberazione della Giunta Regionale n. 2054 in data 13 dicembre 2013, è stata avviata l'indizione di una gara a evidenza pubblica ai sensi del d.lgs. 163/2006 preordinata all'acquisizione del servizio di direttore di esecuzione, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del d.P.R. 207/2010, del contratto di fornitura di 5 treni bimodali a servizio del trasporto

ferroviario della Regione autonoma Valle d'Aosta;

C. con determinazione n. 6249/2014 in data 10 dicembre 2014 della Centrale

Unica di Committenza Regionale, sono stati approvati i documenti di gara ed è stata avviata la procedura aperta ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83, del d.lgs n. 163/2006, finalizzata all'acquisizione del servizio di direttore di esecuzione di cui alla precedente lettera B);

D. con determinazione n. 3731/2015 in data 04 maggio 2015 della Centrale

Unica di Committenza Regionale, il servizio di cui si tratta, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 e dei requisiti speciali posti dalla *lex specialis* dell'affidamento, è stato aggiudicato definitivamente alla società Net Engineering S.p.A., con sede in Monselice (PD) quale operatore economico risultato unico offerente;

E. con provvedimento dirigenziale n. 2092 in data 27 maggio 2015 del

dirigente regionale pro-tempore della Struttura Aeroporto e Ferrovie è stata impegnata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera D), la spesa per il servizio di cui trattasi;

F. il presente servizio non è soggetto a rischi da interferenza, ai sensi del d.lgs. 81/2008, tra le attività della Regione e quelle dell'Incaricato;

G. il presente contratto è stipulato con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo 163/2006 come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

### **Art. 1 – (Definizioni)**

Nel presente contratto per l'acquisizione del servizio di direttore di esecuzione, ai sensi degli articoli 299, 300 e 301 del d.P.R. 207/2010, del contratto di fornitura di 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione autonoma Valle d'Aosta sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

a) "Regione": il soggetto che affida il servizio oggetto del presente contratto, ovverosia la Regione autonoma della Valle d'Aosta;

b) "Incaricato": il soggetto che eseguirà il servizio di cui al presente contratto;

c) "Disciplinare di incarico": il presente contratto;

d) "Incarico": l'oggetto del presente contratto;

e) "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Incaricato ha presentato ai fini dell'aggiudicazione;

f) "Contratto": il contratto Repertorio n. 14661 in data 12 maggio 2015, di fornitura di 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione autonoma Valle d'Aosta, con tutte le prestazioni complementari in esso previste, oggetto dell'incarico di direttore dell'esecuzione;

g) "Esecutore": l'impresa aggiudicataria del contratto Repertorio n. 14661 in data 12 maggio 2015 di fornitura di 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione autonoma Valle d'Aosta;

h) "Offerta dell'Esecutore": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Esecutore ha presentato ai fini dell'aggiudicazione del contratto Repertorio n. 14661 in data 12 maggio 2015;

i) "Capitolato Tecnico": il capitolato tecnico del contratto Repertorio n. 14661 in data 12 maggio 2015 di fornitura di 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione autonoma Valle d'Aosta;

j) "Relazione Tecnico Illustrativa del Contratto": la relazione del contratto Repertorio n. 14661 del 12 maggio 2015 di fornitura di 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione autonoma Valle d'Aosta;

k) "Addendum del Capitolato Tecnico": il documento integrativo al Capitolato tecnico del contratto Repertorio n. 14661 in data 12 maggio 2015 di fornitura di 5 treni bimodali a servizio del trasporto ferroviario della Regione autonoma Valle d'Aosta.

## **Art. 2 - (Oggetto dell'incarico)**

1. La Regione affida all'Incaricato i seguenti compiti, che si intendono integralmente accettati dall'Incaricato:

a) provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto;

b) assicurare la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;

c) svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalle

norme vigenti, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti affidatigli;

d) supportare la Regione in tutte le attività e decisioni inerenti il Contratto, sulla base di quanto espressamente previsto dai documenti contrattuali e di quanto ad essi conseguente o complementare ai fini della perfetta esecuzione del Contratto;

e) l'effettuazione della verifica di conformità ai sensi del comma 1 dell'art. 314 del d.P.R. n. 207/2010 ovvero, ove la Regione, in funzione dell'andamento del Contratto, decida di nominare una specifica commissione ad hoc, l'assistenza ed il supporto alle attività della commissione.

2. L'incarico dovrà essere espletato con le modalità previste nel presente Disciplinare di incarico, come eventualmente implementate o migliorate in sede di offerta.

### **Art. 3 - (Durata contrattuale)**

1. L'incarico si intende conferito per la durata temporale compresa tra la data della sottoscrizione del presente Disciplinare di incarico e l'approvazione degli atti di verifica di conformità attestanti, ai sensi dell'art. 312 del d.P.R. n. 207/2010, la regolare esecuzione del Contratto.

### **Art. 4 - (Corrispettivi e modalità di pagamento)**

1. Il compenso per l'espletamento dell'incarico è stabilito, sulla base del ribasso d'asta del 10,13% offerto in gara dall'Incaricato, in euro 329.000,00, al lordo degli oneri previdenziali applicabili direttamente all'imponibile ed al netto dell'IVA.

2. Il compenso, che comprende tutti gli obblighi ed oneri derivanti

dall'esecuzione dell'Incarico, incluse tutte le spese di trasferta presso gli stabilimenti ed impianti anche esteri che saranno indicati dall'Esecutore, resta fisso e invariabile, anche in caso di maggiore durata del Contratto o di variazione del valore dello stesso, salvo il caso in cui la Regione, esercitando le opzioni in esso previste, non decida di acquistare ulteriori treni.

3. Nel caso in cui la Regione, esercitando le opzioni previste nel Contratto, decida di acquistare ulteriori treni, verrà erogato, per ogni treno supplementare, un compenso aggiuntivo, anch'esso stabilito sulla base del ribasso d'asta offerto in gara dall'Incaricato, e quindi pari a euro 52.433,75, al lordo degli oneri previdenziali applicabili direttamente all'imponibile ed al netto dell'IVA.

4. L'Incaricato non può vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti degli importi sopra indicati, in quanto al presente Disciplinare di incarico non si applica l'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (adeguamento dei prezzi).

5. Ai fini dei pagamenti, il compenso sarà maturato dall'Incaricato secondo i criteri qui esposti:

a) 10 %, pari ad euro 32.900,00, dopo l'accettazione della DR1 (Design Review 1), come definita nel Capitolato Tecnico;

b) 15 %, pari ad euro 49.350,00, dopo il collaudo di accettazione provvisorio favorevole del primo treno presso il costruttore;

c) 10 %, pari ad euro 32.900,00, dopo il collaudo di accettazione provvisorio favorevole dei 5 treni presso il costruttore;

d) 10 %, pari ad euro 32.900,00, per ogni treno immesso in servizio



l'approvazione da parte della Regione, del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

9. Il pagamento dei corrispettivi avverrà subordinatamente:

- a) alla verifica di regolarità del D.U.R.C. dell'Incaricato;
- b) alla verifica della regolarità dell'Incaricato ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Incaricato può sospendere l'erogazione delle proprie prestazioni.

#### **Art. 5 – (Oneri e obblighi diversi a carico dell'Incaricato)**

1. Nell'ambito dei compiti oggetto dell'Incarico indicati all'art. 2, l'Incaricato dovrà garantire:

- a) la verifica di tutta la documentazione prodotta dall'Esecutore, da compiersi nei tempi più brevi possibili e comunque entro 20 giorni lavorativi per il piano della qualità, le diverse DR (Design Review) ed i piani e programmi di manutenzione, ed entro 15 giorni lavorativi per gli altri documenti;
- b) la propria presenza alle prove, test e collaudi, nelle sedi in cui questi hanno luogo;
- c) l'accettazione dei materiali e dei componenti e sub componenti;
- d) la redazione di un verbale per ciascuna delle proprie visite presso gli stabilimenti di costruzione ed i vari impianti di prova, nonché per le varie fasi in cui lo prevede il Capitolato Tecnico;
- e) l'emissione, in corrispondenza della maturazione delle condizioni per

		l'erogazione di pagamenti all'Esecutore, di un documento che attesti
		che le prestazioni svolte corrispondono, in termini di avanzamento,
		qualità e quantità, al raggiungimento della specifica fase
		contrattualmente prevista per i pagamenti;
		f) il monitoraggio dei procedimenti presso l'ANSF e l'interazione con i
		vari soggetti in essi coinvolti;
		g) il supporto alla verifica dei parametri RAM (Reliability, Availability,
		Maintainability), anche attraverso la valutazione e la classificazione
		degli eventi che cagionano riserve, indisponibilità o interventi
		manutentivi, la valutazione di eventuali danni, l'elaborazione di
		statistiche per convoglio e/o per periodo;
		h) la valutazione di eventuali difetti od anomalie che dovessero
		emergere nelle fasi di esercizio e manutenzione;
		i) la valutazione delle proposte, varianti ed opzioni formulate
		dall'Esecutore, da compiersi nei tempi più brevi possibili e comunque
		entro 15 giorni lavorativi;
		j) la valutazione, da compiersi nei tempi più brevi possibili e comunque
		entro 20 giorni lavorativi, delle eventuali domande e contestazioni
		dell'Esecutore;
		k) il controllo generale sugli eventuali subappalti;
		l) la presentazione di una relazione semestrale sull'andamento delle
		attività previste dal Contratto;
		m) la partecipazione ad un incontro mensile presso la sede della Regione
		e, ove richiesto, ad eventuali incontri presso la sede dell'impresa
		ferroviaria o dei soggetti finanziatori;

n) la propria partecipazione, ove richiesto dalla Regione, ad incontri pubblici di presentazione dei treni oggetto del Contratto o dello stato di avanzamento del Contratto stesso;

o) l'inoltro, su richiesta della Regione, di dati ed informazioni aggiornati, finalizzati alle diverse attività di monitoraggio in capo alla Regione, quali quelle nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici e quelle bimestrali nei confronti dei soggetti che hanno finanziato l'intervento oggetto del Contratto;

p) l'effettuazione, su richiesta della Regione, di eventuali verifiche di conformità parziali, riferite per esempio alle sole fasi di fornitura e di manutenzioni od a singole unità di trazione;

q) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di eventuali penali e la loro quantificazione;

r) la valutazione, nel caso di gravi ritardi o di risoluzione contrattuale, dello stato di avanzamento del Contratto e del valore economico delle prestazioni eseguite;

s) il coordinamento tra l'Esecutore e l'impresa ferroviaria nelle fasi di prova in linea, messa in servizio, prove in esercizio, formazione e manutenzione;

t) l'analisi di eventuale documentazione inerente le possibili procedure ed interferenze tra le attività del fornitore e quelle dei gestori ferroviari in relazione alle operazioni di manutenzione ed ai relativi spostamenti del materiale rotabile;

u) il controllo ed il monitoraggio delle scorte e dei ricambi;

v) il monitoraggio delle attività di formazione del personale previste dal

	Capitolato Tecnico;	
	w) il monitoraggio dei piani e programmi di manutenzione;	
	x) la formulazione, su richiesta della Regione, di specifici pareri inerenti le attività oggetto del Contratto;	
	y) la raccolta ed archiviazione, su supporto informatico, di tutta la documentazione tecnica prevista dal Capitolato Tecnico e la consegna della stessa alla Regione alla scadenza dell'Incarico;	
	z) tutte le altre attività necessarie all'espletamento dei compiti sopra richiamati o previste in capo alla Direzione dell'esecuzione dalle disposizioni e norme vigenti.	
	2. L'Incarico dovrà essere svolto secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). In proposito l'Incaricato dà atto di conoscere i compiti propri e quelli del RUP e della Stazione Appaltante, ed in particolare di essere consapevole che non può introdurre variazioni o addizioni al Contratto se queste non sono preventivamente approvate dalla Regione e che, in caso di inosservanza, egli è responsabile dei danni sopportati dall'Amministrazione appaltante.	
	3. L'Incaricato assume l'esclusiva responsabilità dei danni di qualunque natura che lo stesso dovesse cagionare nel corso dell'Incarico, manlevando e tenendo indenne la Regione da eventuali pretese di terzi.	
	4. L'Incaricato ha facoltà di avvalersi dei propri dipendenti o collaboratori, ma assume la piena responsabilità dell'Incarico conferitogli ed il ruolo di referente nei rapporti con la Regione.	
	5. È fatto divieto all'Incaricato di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture oggetto del Contratto senza prima aver	

ottenuto il benessere scritto della Regione.

**Art. 6 – (Contratto Repertorio n. 14661 in data**

**12 maggio 2015)**

1. Tutti gli elaborati di seguito indicati, che l'Incaricato dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente, sono depositati agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta e formano parte integrante e sostanziale del contratto Repertorio n. 14661 in data 12 maggio 2015 essendo allo stesso materialmente allegati:

Allegato A: determinazione di approvazione della documentazione di gara n. 3902/2014 del 01 settembre 2014, della Centrale Unica di Committenza Regionale, contenente il Capitolato Tecnico e la Relazione Tecnico Illustrativa;

Allegato B: determinazione di integrazione determinazione di aggiudicazione definitiva n. 3480/2015 del 24 aprile 2015, della Centrale Unica di Committenza Regionale, contenente l'Addendum al Capitolato Tecnico;

Allegato C: offerta Tecnica e relativi allegati;

Allegato D: offerta Economica.

**Art. 7 – (Cauzione definitiva ed assicurazione)**

1. A garanzia e copertura degli oneri e dei danni conseguenti al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Incarico, l'Incaricato ha regolarmente costituito la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006, dell'importo di Euro 16.663,85=, importo ridotto del 50% poiché la società è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, mediante polizza

fidejussoria n. 350597050 e relative n. 2 appendici emesse in data 25 giugno 2015 dalla Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Padova Sud, da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di incarico.

2. La Regione, in presenza di inadempimenti dell'Incaricato, può rivalersi sulla cauzione per l'importo dei danni sofferti. In caso di diminuzione della garanzia, la Regione può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Incaricato.

3. La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

4. L'Incaricato dovrà inoltre dotarsi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare di incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con un massimale di Euro 2.500.000,00. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.

5. Resta ferma la responsabilità dell'Incaricato anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **Art. 8 – (Divieto di cessione del contratto)**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 118, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è fatto divieto all'Incaricato di cedere il presente contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 116 del predetto Decreto.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Incaricato degli obblighi di cui al comma precedente, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Disciplinare di incarico.

#### **Art. 9 (Subappalto)**

1. Per l'esecuzione dell'Incarico non è consentito il subappalto.

#### **Art. 10 – (Cessione del credito)**

1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117 del d.lgs. 163/2006.

#### **Art. 11 – (Trattamento dei dati e delle informazioni)**

1. L'Incaricato si obbliga a rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. L'Incaricato si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni, incluse, in particolare, quelle che fossero coperte da brevetto o privativa industriale, di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione dell'Incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.
3. L'Incaricato sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
4. L'Incaricato si obbliga a tenere indenne e manlevare la Regione da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da

parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente Disciplinare di incarico a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato dalla Regione circa la violazione delle suddette previsioni.

5. Ai sensi e per gli effetti del d.lgs n. 196/2003, la Regione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente Disciplinare di incarico esclusivamente nella gestione dell'Incarico di cui trattasi e del Contratto cui l'incarico si riferisce, e per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

#### **Art. 12 - (Penali)**

1. Qualora la Regione accerti da parte dell'Incaricato il ritardo, l'inadempimento o anche solo una realizzazione deficitaria di quanto previsto nel presente Disciplinare di incarico, si applicheranno le penali previste nel presente articolo.
2. Qualora l'Incaricato dovesse incorrere in ritardi nella redazione o trasmissione dei documenti previsti dalle leggi vigenti o dal presente Disciplinare di incarico, sarà applicata una penale dell'uno per mille per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'importo presunto del corrispettivo previsto dal presente Disciplinare di incarico.
3. La mancata partecipazione, non giustificata, da parte dell'Incaricato, agli incontri mensili presso la sede della Regione, sarà oggetto di applicazione di una penale determinata, per ogni incontro mancato, nella misura di Euro 250,00.
4. La mancata partecipazione, non giustificata, da parte dell'Incaricato, alle operazioni di collaudo, sarà oggetto di applicazione di una penale

determinata, per ogni evento mancato, nella misura di Euro 5000,00.

5. La Regione potrà, ai sensi dell'art. 1252 c.c., compensare le somme ad essa dovute con gli importi spettanti a titolo di penale oppure prelevare questi ultimi dalla cauzione definitiva di cui all'art. 7.

6. L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del corrispettivo previsto dal presente Disciplinare di incarico. Raggiunto tale valore, la Regione Valle d'Aosta avrà la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale di cui al presente Disciplinare di incarico per inadempienza, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del danno, e potrà incamerare la cauzione definitiva

7. L'applicazione delle penali non solleva l'Incaricato dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalla responsabilità da inadempimento e dal risarcimento del maggior danno subito dalla Regione, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge.

8. La Regione si riserva in particolare la facoltà di rivalsa nei confronti dell'Incaricato nel caso dovesse sostenere spese imputabili alla attività o negligenza dello stesso, nonché interessi legali e/o di mora nei confronti dell'Esecutore per ritardi nelle decisioni o nei pagamenti della Regione imputabili all'Incaricato.

9. La Regione è tenuta a contestare all'Incaricato gli inadempimenti ai fini dell'applicazione delle penali; l'Incaricato può inviare, nel termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione della Regione, le proprie deduzioni; qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, la Regione procederà nell'applicazione delle penali.

### **Art. 13 – (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi all'Incarico un conto corrente bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Regione entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.
2. L'Incaricato è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. L'Incaricato è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Disciplinare di incarico.

### **Art. 14 – (Risoluzione)**

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 8, 12 e 13, la Regione può risolvere il Disciplinare di incarico in presenza di gravi o reiterati inadempimenti imputabili all'Incaricato, secondo il procedimento previsto dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
2. La Regione risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il presente Disciplinare di incarico nei seguenti casi:

a) ripetute violazioni delle misure di sicurezza nell'esecuzione del presente Disciplinare di incarico;

b) impiego di persone non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura;

c) qualunque violazione alla disciplina in materia di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

d) perdita, in capo all'Incaricato, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

e) violazione dell'articolo 9 del presente Disciplinare di incarico.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Disciplinare di incarico imputabili all'Incaricato, la Regione procederà ad incamerare la cauzione definitiva.

4. E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni in favore della Regione.

#### **Art. 15 - (condizione risolutiva)**

1. Il presente Disciplinare di incarico è stipulato sotto condizione risolutiva, attesa la decorrenza del termine di 30 giorni, in assenza dell'informazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 159/2011, richiesta dalla Centrale Unica di Committenza regionale alla Prefettura di Padova con nota del 09.02.2015 prot. n. 968/2015.

#### **Art. 16 - (Recesso)**

1. La Regione fa salva la facoltà di recesso dal presente Disciplinare di incarico prevista dall'art. 2237 del codice civile.

## **Art. 17 – (Comunicazioni)**

1. Tutta la documentazione inerente l'Incarico deve essere redatta in italiano.

2. Per i rapporti non scritti (incontri, sopralluoghi, riunioni, ecc.), l'Incaricato dovrà avvalersi di personale che parli correntemente la lingua italiana o quella francese ovvero munirsi, a propria cura e spese, di un interprete.

3. Qualsiasi comunicazione relativa all'Incarico sarà effettuata in lingua italiana o francese, per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

**per l'Incaricato a:**

società Net Engineering S.p.A.

c.a. Ingegnere Gianbattista Zanutto

via Squero n. 12 – Centro Direzionale Le Torri

35043 Monselice (PD)

PEC [stpnet@legalmail.it]

**per la Regione a:**

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Struttura Aeroporto e Ferrovie

Loc. Autoporto, 32

11020 Pollein (AO)

PEC [trasporti@pec.regione.vda.it]

4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a mezzo telefax o PEC avranno effetto a partire

dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno notificate con le stesse modalità di comunicazione qui previste.

#### **Art. 18 – (Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente Disciplinare di incarico, nessuna esclusa, sono a carico dell'Incaricato che, ai fini dell'Incarico, eleggerà domicilio presso il Comune di Aosta.
2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del Disciplinare di incarico.
3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.
4. L'imposta sul valore aggiunto, a cui sono soggette, alle aliquote di legge, le prestazioni dedotte nel presente Disciplinare di incarico, è a carico della Regione.

#### **Art. 19 – (Domande e Contestazioni dell'Incaricato)**

1. Qualora nel corso dell'incarico l'Incaricato ritenga di dover far valere nei confronti della Regione contestazioni, pretese e/o domande, queste dovranno, a pena di decadenza, essere comunicate per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con firma digitale, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dal verificarsi dell'evento che le ha causate.

2. Nel caso in cui le contestazioni, pretese e/o domande possano comportare, a qualunque titolo e per qualunque motivazione, richieste di maggiori oneri o compensi, l'Incaricato è tenuto a formulare tale richiesta con estrema chiarezza, illustrando esaustivamente le ragioni sulle quali è fondata e quantificando le somme che ritiene gli siano dovute. La quantificazione della domanda è effettuata in via definitiva senza possibilità alcuna di successive integrazioni o incrementi.

3. Nel caso in cui non venga rispettato il termine perentorio di 20 (venti) giorni ovvero le modalità previste nel presente articolo, l'Incaricato si intenderà definitivamente decaduto dal diritto di far valere in qualunque tempo le proprie pretese.

4. La formulazione di una domanda da parte dell'Incaricato non costituisce presupposto giuridico per modificare o ritardare lo sviluppo del Contratto né l'espletamento dell'incarico.

5. Il silenzio della Regione rispetto all'istanza inoltrata dall'Incaricato vale come diniego.

#### **Art. 20 – (Rimando alle leggi vigenti)**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Disciplinare di incarico e dai suoi allegati, si farà riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al d.lgs. 163/2006, al d.P.R. 207/2010, alle norme ed agli atti indicati nel Capitolato Tecnico, alle altre norme relative al settore ferroviario ed infine al Codice Civile.

#### **Art. 21 – (Foro competente)**

1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e l'Incaricato, si applica il decreto legislativo 163/2006 e

successive modifiche.

2. Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.

Si allegano al presente contratto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti informatici:

Allegato A: Offerta tecnica "Allegato B1";

Allegato B: Offerta tecnica "Allegato B2";

Allegato C: Offerta tecnica "Allegato T1";

Allegato D: Offerta economica;

Allegato E: Offerta economica "Allegato C1";

Allegato F: Offerta economica "Allegato C3".

Io, Ufficiale Rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifico che il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero ventitré pagine nel suo formato di visualizzazione, letto alle parti le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dispensandomi di comune accordo dalla lettura dell'allegato informatico, è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 52 bis della legge 19 febbraio 1913, n. 89.

Io, Ufficiale rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 19 marzo 2016 rilasciato da InfoCert Firma Qualificata) dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati dalle suddette parti, di cui attesto la validità.

Incaricato: Michele Fioratti

Regione: Marco Trevisan

Ufficiale rogante: Nadia Petterle